

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

NUMERO 2025/00145

DEL 19/02/2025

 Collegio Sindacale il 19/02/2025**OGGETTO**

Delibera del Direttore Generale n. 1324 del 31 /12/2010 avente ad oggetto "Adozione del CODICE DISCIPLINARE (del Comparto e della Dirigenza)", ai sensi e per gli effetti del riformato D Lgs n 165/2001. Modifica Titolo II, art. 3, comma 1, rubricato "UFFICIO DISCIPLINARE" e provvedimenti conseguenti.

Struttura Proponente

Affari Generali

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

**Uffici a cui notificare**

Affari Generali	Gestione del Personale - (PZ)
Budget e Controllo di Gestione	Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti
Segreteria Direzionale	Prevenzione della Corruzione
Trasparenza	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 19/02/2025

La presente diviene eseguibile ai sensi dell'art.44 della L.R. n.39/2001 e ss.mm.ii

 Immediatamente Dopo 5 gg dalla pubblicazione all'Albo Ad avvenuta approvazione regionale

Sull'argomento in oggetto, il Direttore Amministrativo, quale Direttore p.t. dell'U.O.C. "Segreteria Direzionale e Affari Generali", Dott. Pierluigi Gigliucci, relaziona quanto segue:

#### **Visti:**

- il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., avente a oggetto il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, segnatamente:
  - l'art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.*"
  - l'art. 55-bis, rubricato: "*Forme e termini del procedimento disciplinare*", secondo cui "(...) *Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità(...)*";
- la Delibera del Direttore Generale n. 1324 del 31 dicembre 2010, mediante la quale è stato adottato il Codice Disciplinare, con riferimento al Comparto ed alla Dirigenza, dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
- il Titolo II, art. 3, primo comma, del predetto Codice Disciplinare, rubricato "UFFICIO DISCIPLINARE", secondo il quale "*L'Ufficio Disciplinare [per il Comparto], di cui all'art. 55 bis, c. 4, D Lgs 165/2001, è costituito quale Ufficio autonomo, posto sotto la diretta responsabilità di un Dirigente di Struttura Complessa, individuato dal Direttore Generale*";

#### **Richiamate:**

- la Delibera del Direttore Generale n. 376/2017 avente ad oggetto "Ufficio di Disciplina per il personale del comparto - Sostituzione componente" con la quale si è provveduto alla sostituzione di un componente dell'Ufficio di disciplina del comparto, nominando il sig. Luciano Martino;
- la Delibera del Direttore Generale n. 773/2024 del 04/09/2024 avente ad oggetto: "Ufficio di Disciplina del personale del comparto - Sostituzione n.1 componente" con la quale è stato nominato, quale Presidente Supplente, il dott. Pasquale Libutti, Dirigente dell'UOC Provveditorato – Economato;
- la Delibera del Direttore Generale n. 999 del 20 novembre 2024 recante ad oggetto "Sostituzione del Presidente dell'Ufficio di Disciplina del personale del comparto" con la quale si è provveduto alla nomina del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina, in sostituzione di componenti non più in servizio, in particolare la dott.ssa Nadia Guglielmo quale Presidente;

#### **Richiamate:**

- la nota prot. n. 118921 del 28/11/2024 con le quali sono pervenute a questa Azienda delle osservazioni in ordine alla suddetta DDG n. 999/2024, da parte di un'Organizzazione Sindacale in

merito alla nomina, quale Presidente, di soggetto non dipendente della ASP e privo della qualifica di Direttore di Struttura Complessa nonché in merito alla presenza, nel predetto UPD, in qualità di componente, di soggetto appartenente alla delegazione trattante in rappresentanza di una sigla sindacale;

- il riscontro fornito dall'Amministrazione alla anzidetta sigla sindacale, con nota prot. n. 14106 del 06/02/2025, mediante la quale è stata confermata la legittimità di entrambe le nomine contestate e, al solo fine di adeguare i regolamenti aziendali al mutato contesto normativo, è stato preannunciato che avrebbe provveduto "quanto prima ad allineare l'art. 3, comma 1, del Codice Disciplinare alla norma contrattuale nazionale";
- le ulteriori sollecitazioni presentate dalla medesima Organizzazione sindacale in data 12 febbraio 2025, acquisite al protocollo aziendale n. 16028;

#### **Premesso che:**

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, siglato il 17/12/2020, ha abrogato le disposizioni dei precedenti CCNL in merito ai requisiti di anzianità di servizio richiesti per l'accesso alla titolarità di Struttura Complessa e che detta disposizione non è stata modificata dal nuovo CCNL – Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021 del 16/07/2024;
- la disposizione regolamentare aziendale circa il requisito della titolarità di Struttura Complessa per l'assegnazione della responsabilità dell'Ufficio di Disciplina, risale all'anno 2010 ed è stata disapplicata in quanto in contrasto con le successive disposizioni del CCNL, tenuto conto che, per costante giurisprudenza, i regolamenti organizzativi ed attuativi adottati dalle singole Amministrazioni sono illegittimi ed inefficaci qualora, nel disciplinare i rapporti di lavoro, si occupino di materie riservate alla legge o alla contrattazione collettiva nazionale (Cass. – Sez. Lavoro - sentenza n. 19192 del 14.06.2022) anche allorquando il contrasto non sia originario ma derivato per effetto di *ius superveniens*;
- l'Azienda ha dato attuazione alle successive norme contrattuali afferenti ai requisiti di titolarità di Struttura Complessa (c.d. *ius superveniens*), facendo ricorso al consolidato principio normativo della eterointegrazione, giuridicamente basato sulle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 1339 e 1419 cc;
- L'Azienda, in maniera coerente, uniforme e trasparente, ha applicato le sopravvenute norme summenzionate, estendendo la titolarità della Presidenza dell'Ufficio di Disciplina a soggetti non titolari di Struttura Complessa (né in possesso dei requisiti previsti dalla previgente disciplina contrattualistica) sia con la nomina contestata effettuata con la DDG n. 999/2024, sia con quella del Presidente Supplente di cui alla DDG n. 773/2024 del 4/9/2024, sulla quale, ancorché temporalmente vicina, non sono state sollevate questioni di sorta sebbene, in assenza del Presidente per intervenuto collocamento in quiescenza del dipendente che ne rivestiva il ruolo, lo stesso abbia effettivamente svolto il ruolo di Presidente sino alla nuova nomina;
- la disposizione regolamentare aziendale innanzi citata, oltre che in contrasto con le successive disposizioni del CCNL di riferimento, pregiudica notevolmente l'operatività del consesso in parola, date le reali difficoltà nell'individuare, all'interno dei ruoli ASP, un Direttore di Struttura Complessa che non presenti situazioni di incompatibilità, rispetto alle citate funzioni;

- in ogni caso, il ruolo rivestito nell'organico aziendale, da parte del Presidente dell'Ufficio di Disciplina, così come richiesto dal predetto Regolamento, costituisce scelta discrezionale dell'Amministrazione che esprime ragioni di carattere esclusivamente organizzativo-aziendali, senza incidere, in alcun modo, né direttamente né indirettamente, sulla funzionalità e terzietà del consesso in parola;

**Rilevato che:**

- il componente del quale è stata eccepita l'illegittimità della permanenza nell'Ufficio di Disciplina in quanto appartenente alla delegazione trattante in rappresentanza di una sigla sindacale dall'11/10/2023, risulta essere stato nominato nell'Ufficio medesimo con DDG n. 376/2017 del 14/06/2017 senza che sia mai stato contestato al dipendente o all'Amministrazione detta presunta incompatibilità né sia mai stata denunciata detta situazione, quale conflitto potenziale o quale causa di reali e concreti "favoritismi" e violazioni del principio di terzietà e imparzialità, come arditamente sostenuto dall'organizzazione sindacale;
- secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, VI Sez., sentenze n. 1053, 395 e 396 del 2021), le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un'applicazione meramente formalistica, ma occorre verificare se lo status di "rappresentante sindacale" sia idoneo ad incidere concretamente sul giudizio dell'organo collegiale, dovendo sussistere "elementi concreti, univoci e concordanti" idonei a dimostrare l'influenza e la possibilità del soggetto di incidere sulla gestione della procedura e di condizionare illegittimamente la formazione della volontà dell'organo in sede decisionale per il solo effetto della carica sindacale rivestita (v., su tali principi, Tar Puglia-Lecce, sezione II, del 6 febbraio 2024 n. 181; Cons. Stato, Sez. VI, 20 agosto 2018, n. 4963; Cons. Stato, Sez. II, pareri 19 maggio 2015, n. 1525 e n. 1526; Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5392; Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2012, n. 574);
- la citata giurisprudenza converge verso un criterio di valutazione delle cause di incompatibilità sostanzialistico e non meramente formalistico con riferimento ai collegi perfetti, per le quali si applicano le regole più rigorose in materia di quorum di composizione e deliberazioni, laddove l'Ufficio di Disciplina non costituisce neppure un collegio perfetto (Cass. Civ. - Sez. Lavoro - sentenza 26 aprile 2016, n. 8245) e, pertanto, ancor meno può rilevare la posizione del singolo componente;
- i principi giurisprudenziali citati nella nota dell'Organizzazione Sindacale (Cons. Stato, Sez. IV, sent. N. 1127/2018, Cons. Stato, Sez. V, sent. N. 1315/2022 e TAR Lazio, sez. III, sent. N. 8456/2021) non possono essere valutati in quanto non è stato possibile rintracciarne la fonte giacché i provvedimenti giurisdizionali citati sono inconferenti con la questione oggetto della nota sindacale;

**Precisato che:**

- la Direzione Generale, sin dal suo insediamento, ha rilevato la presenza di regolamenti aziendali per la disciplina di alcune materie e procedure risalenti nel tempo per i quali ritiene necessario procedere al recepimento e al conseguente adeguamento alle norme sopraggiunte che, comunque, non possono essere derogate da contrastanti disposizioni regolamentari aziendali e ne determinano

la disapplicazione, per il principio della successioni di leggi nel tempo e per il carattere imperativo e inderogabile della norme sopraggiunte;

- il Codice Disciplinare dell'ASP risale al 2010 e non è stato ancora allineato alle sopravvenute norme contrattuali sebbene, nel riscontro del 06/02/2025, all'organizzazione sindacale che ne lamentava la violazione, fosse stata assicurata la piena legittimità delle procedure adottate nel rispetto delle norme vigenti e il tempestivo allineamento, al fine di recepire le norme sopravvenute e di adeguare, nei limiti in cui è consentito, la normativa alle particolarità dell'Azienda;
- il mancato adeguamento del predetto regolamento non determina né un vuoto normativo (per effetto dell'eterointegrazione) né un profilo di illegittimità delle procedure (essendo pienamente rispettate le norme vigenti di carattere imperativo rispetto alle norme regolamentari aziendali) ma solo la disapplicazione del predetto Codice;

#### **Rilevato che:**

- non risulta alla Direzione Strategica aziendale, fatti salvi generici accenni a latere di verbali, note o altri atti, alcuna richiesta da parte delle Organizzazioni Sindacali preordinata a colmare il grande disallineamento del Codice di Disciplina rispetto all'attuale normativa contrattuale, sia di Comparto che di Area, ivi comprese le eccezioni sollevate dalla sigla sindacale nelle citate note del 28/11/2024 e 12/02/2025 volte ad applicare imprudentemente norme ormai superate, richiamandosi a principi legislativi ed a giurisprudenza del tutto inconferenti e segnalando criticità prive di qualsivoglia riscontro concreto, che hanno generato discredito e un danno di immagine dell'Amministrazione;

#### **Dato atto che**

- questa Amministrazione non ha mai inficiato l'autonomia decisionale dell'Ufficio di Disciplina né mai ha operato, attivamente o omissivamente, per trarre alcun vantaggio dalla presenza del componente di cui è lamentato il conflitto di interesse, atteso che non è mai pervenuta alcuna segnalazione, contestazione e denuncia in tal senso, a dimostrazione del carattere del tutto ipotetico, ancorché denigratorio e lesivo dell'immagine dell'Amministrazione, delle affermazioni rese dalla sigla sindacale;

#### **Considerato che:**

- la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. – Sez. Lavoro - ordinanza n. 1016 del 10/01/2024) ha chiarito che la configurazione dell'Ufficio di Disciplina quale organo terzo di garanzia del pubblico dipendente richiede il rispetto del "principio di terzietà", sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti disciplinari e *che "postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto"* (Cass. n. 1753/2017, *ex multis*). Pertanto, se l'interpretazione dell'art. 55-bis, comma 4, *"non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di*

tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici (Cassazione sentenze n. 3467/2019 e n. 19672/2019)”, non ne può essere invocata la violazione ove, per asserite e del tutto opinabili conflitti di interesse, anche solo potenziali, non siano adottati elementi precisi e concordanti volti a dimostrare che l’attuale composizione dell’Ufficio di Disciplina impedisca ai dipendenti di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;

- l’art. 55 – bis del d. Lgs. n. 165/2001, nella citata prevalente interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, richiede la terzietà dell’Ufficio di Disciplina, non la neutralità (atteso che trattasi di organo datoriale e non estraneo ad ambo le parti) né l’imparzialità richiesta ad un giudice terzo, atteso che nell’impiego con datore pubblico i principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. si declinano nel doveroso rispetto della parità di trattamento sanzionatoria (Manuale del Pubblico Impiego Privatizzato – a cura di vito Tenore, V Edizione - 2024, EPC Editore, p.367) e non nel senso indicato nelle osservazioni della sigla sindacale (che porta a sostegno di tale tesi di un “trattamento di favore a vantaggio di una specifica sigla sindacale” giurisprudenza irrintracciabile e inconferente);

- ad oggi non risultano pervenute segnalazioni di alcun genere circa l’effettiva sussistenza di un “trattamento di favore” nei confronti della sigla sindacale di riferimento del componente dell’Ufficio di disciplina e, soprattutto, degli effetti devianti di tale favore sul corretto adempimento delle funzioni riservate all’Ufficio di Disciplina, ovvero sull’autonomia e sulla trasparenza delle decisioni da questi adottate;

#### **Dato atto che:**

- il Presidente dell’Ufficio di Disciplina, con nota prot. n. 16748 del 13/02/2015 è stato nominato sostituto, ai sensi dell’art. 73, comma 2, CCNL Area Funzioni Locali 20189-2021, del titolare della UOSD “Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e URP” che svolge anche il ruolo di RPCT ma che, alla luce della recente giurisprudenza (Cass., - Sez. lavoro, sentenza n.15239 dell’1/06/2021) la Corte di Cassazione ha chiarito che non sussiste incompatibilità tra il ruolo di responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e quello di componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD);

#### **Ritenuto:**

- al solo fine di allineare formalmente il Codice Disciplinare aziendale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1324 del 31 dicembre 2010 e s.m.i., alla normativa vigente (già applicabile ex se per effetto dell’imperatività di tali norme e degli artt. 1339 e 1419 c.c.) per le ragioni innanzi indicate, nelle more di un aggiornamento complessivo del predetto codice, di sostituire la formulazione: “*L’Ufficio Disciplinare di cui all’art. 55 bis, c. 4, D Lgs 165/2001, è costituito quale Ufficio autonomo, posto sotto la diretta responsabilità di un Dirigente di Struttura Complessa, individuato dal Direttore Generale*” con la seguente: “*L’Ufficio Disciplinare, di cui all’art. 55 bis, c. 4, D Lgs 165/2001, è costituito quale Ufficio autonomo, posto sotto la diretta responsabilità di un Dirigente Amministrativo, individuato dal Direttore Generale*”;
- di confermare la nomina della Dr.ssa Nadia Guglielmo, Dirigente Amministrativo presso l’U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali, quale Presidente dell’Ufficio di Disciplina del personale del Comparto, di cui alla D.D.G. n. 999/2024;

- di confermare la nomina del Dott. Pasquale Libutti, Dirigente Amministrativo presso l'U.O.C. Provveditorato/Economato, quale componente dell'Ufficio di Disciplina del personale del Comparto, di cui alla D.D.G. n. 773/2024 con funzioni di presidente in caso di assenza dello stesso;
- di non ravvisare alcun conflitto di interessi, nell'interpretazione sostanzialistica resa dalla Corte di Cassazione, attesa l'assenza di *“elementi concreti, univoci e concordanti”* idonei a dimostrare il trattamento di favore nei confronti di una sigla sindacale né la possibile influenza delle procedure e dei processi decisionali dell'Ufficio di disciplina da parte del componente dell'Ufficio di Disciplina, Sig. Luciano Martino, Infermiere Esperto e, per l'effetto, di confermare la legittimità della sua nomina e della partecipazione ai procedimenti dell'Ufficio di Disciplina dal momento della nomina con. DDG 376/2017 ad oggi;
- di procedere, esclusivamente per ragioni di opportunità ed al fine di evitare future eventuali erronee interpretazioni della situazione di incompatibilità/conflitto di interessi segnalata, alla sostituzione del Sig. Luciano Martino, Infermiere Esperto, quale Componente dell'Ufficio di Disciplina del personale del Comparto, con il Sig. Raffaele Falvino – Infermiere;

**Dato atto che** la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

### PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- **Di**

- **MODIFICARE**, per tutte le motivazioni rappresentate in premessa e che qui abbiansi per integralmente riprodotte, il Codice Disciplinare aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1324 del 31 dicembre 2010 e s.m.i., sostituendo la formulazione: *“L'Ufficio Disciplinare di cui all'art. 55 bis, c. 4, D Lgs 165/2001, è costituito quale Ufficio autonomo, posto sotto la diretta responsabilità di un Dirigente di Struttura Complessa, individuato dal Direttore Generale”* con la seguente: *“L'Ufficio Disciplinare, di cui all'art. 55 bis, c. 4, D Lgs 165/2001, è costituito quale Ufficio autonomo, posto sotto la diretta responsabilità di un Dirigente Amministrativo, individuato dal Direttore Generale”*;
- **CONFERMARE** la nomina della Dr.ssa Nadia Guglielmo, Dirigente Amministrativo presso l'U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali, quale Presidente dell'Ufficio di Disciplina del personale del Comparto, di cui alla D.D.G. n. 999/2024;
- **CONFERMARE** la nomina del Dott. Pasquale Libutti, Dirigente Amministrativo presso l'U.O.C. Provveditorato/Economato, quale componente dell'Ufficio di Disciplina del personale del Comparto, di cui alla D.D.G. n. 773/2024 con funzioni di presidente in caso di assenza dello stesso;
- **RIBADIRE** l'insussistenza di alcun conflitto di interessi, nell'interpretazione sostanzialistica resa dalla Corte di cassazione con riferimento al componente dell'Ufficio di Disciplina, Sig. Luciano Martino, Infermiere Esperto e, per l'effetto, la legittimità della nomina e della partecipazione ai procedimenti dell'Ufficio di Disciplina, dal momento della nomina con. DDG 376/2017 ad oggi;
- **SOSTITUIRE**, per ragioni di opportunità ed al fine di evitare future eventuali erronee interpretazioni della situazione di incompatibilità/conflitto di interessi segnalata, il Sig. Luciano Martino, Infermiere Esperto, quale Componente dell'Ufficio di Disciplina del personale del Comparto, con il Sig. Raffaele Falvino - Infermiere;

- **DARE ATTO** che a seguito delle suddette disposizioni l'Ufficio di Disciplina aziendale, per il personale del Comparto, risulta essere così composto:
  - o Dr.ssa Nadia Guglielmo, Dirigente Amministrativo presso l'U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali, PRESIDENTE;
  - o Dott. Pasquale Libutti, Dirigente Amministrativo presso l'U.O.C. Provveditorato/Economato, COMPONENTE;
  - o Sig. Sig. Raffaele Falvino - Infermiere, COMPONENTE;
  - o Sig. Giuseppe Pernice, Tecnico di Radiologia, COMPONENTE;
  - o Dott. Francesco Messina, Collaboratore Amministrativo presso l'U.O.C. Attività Tecniche, COMPONENTE;
  - o Dott.ssa Annalisa Gioioso, Assistente Amministrativo presso l'U.O.C. Attività Tecniche, COMPONENTE/SEGRETARIO;
- **CONFERMARE** che, in caso di assenza del Presidente, il dott. Pasquale Libutti è individuato quale sostituto nell'esercizio delle funzioni in parola;
- **NOTIFICARE** il presente provvedimento agli interessati, al RPCT ed all'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per l'inserimento nel fascicolo personale e alle OO.SS. per informativa;
- **DARE ATTO** che il presente Provvedimento non comporta nuovi oneri per l'Azienda;
- **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile

### IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 506 del 20/07/2023, a seguito del Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 125 del 26.06.2023;

**Letta e valutata** la proposta deliberativa riportata in narrativa;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

- **MODIFICARE**, per tutte le motivazioni rappresentate in premessa e che qui abbiansi per integralmente riprodotte, il Codice Disciplinare aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1324 del 31 dicembre 2010 e s.m.i., sostituendo la formulazione: "*L'Ufficio Disciplinare di cui all'art. 55 bis, c. 4, D Lgs 165/2001, è costituito quale Ufficio autonomo, posto sotto la diretta responsabilità di un Dirigente di Struttura Complessa, individuato dal Direttore Generale*" con la seguente: "*L'Ufficio Disciplinare, di cui all'art. 55 bis, c. 4, D Lgs 165/2001, è costituito quale Ufficio autonomo, posto sotto la diretta responsabilità di un Dirigente Amministrativo, individuato dal Direttore Generale*";

- **CONFERMARE** la nomina della Dr.ssa Nadia Guglielmo, Dirigente Amministrativo presso l'U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali, quale Presidente dell'Ufficio di Disciplina del personale del Comparto, di cui alla D.D.G. n. 999/2024;
- **CONFERMARE** la nomina del Dott. Pasquale Libutti, Dirigente Amministrativo presso l'U.O.C. Provveditorato/Economato, quale componente dell'Ufficio di Disciplina del personale del Comparto, di cui alla D.D.G. n. 773/2024 con funzioni di presidente in caso di assenza dello stesso;
- **RIBADIRE** l'insussistenza di alcun conflitto di interessi, nell'interpretazione sostanzialistica resa dalla Corte di cassazione con riferimento al componente dell'Ufficio di Disciplina, Sig. Luciano Martino, Infermiere Esperto e, per l'effetto, la legittimità della nomina e della partecipazione ai procedimenti dell'Ufficio di Disciplina, dal momento della nomina con. DDG 376/2017 ad oggi;
- **SOSTITUIRE**, per ragioni di opportunità ed al fine di evitare future eventuali erronee interpretazioni della situazione di incompatibilità/conflitto di interessi segnalata, il Sig. Luciano Martino, Infermiere Esperto, quale Componente dell'Ufficio di Disciplina del personale del Comparto, con il Sig. Raffaele Falvino - Infermiere;
- **DARE ATTO** che a seguito delle suddette disposizioni l'Ufficio di Disciplina aziendale, per il personale del Comparto, risulta essere così composto:
  - o Dr.ssa Nadia Guglielmo, Dirigente Amministrativo presso l'U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali, PRESIDENTE;
  - o Dott. Pasquale Libutti, Dirigente Amministrativo presso l'U.O.C. Provveditorato/Economato, COMPONENTE;
  - o Sig. Sig. Raffaele Falvino - Infermiere, COMPONENTE;
  - o Sig. Giuseppe Pernice, Tecnico di Radiologia, COMPONENTE;
  - o Dott. Francesco Messina, Collaboratore Amministrativo presso l'U.O.C. Attività Tecniche, COMPONENTE;
  - o Dott.ssa Annalisa Gioioso, Assistente Amministrativo presso l'U.O.C. Attività Tecniche, COMPONENTE/SEGRETARIO;
- **CONFERMARE** che, in caso di assenza del Presidente, il dott. Pasquale Libutti è individuato quale sostituto nell'esercizio delle funzioni in parola;
- **NOTIFICARE** il presente provvedimento agli interessati, al RPCT ed all'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per l'inserimento nel fascicolo personale e alle OO.SS. per informativa;
- **DARE ATTO** che il presente Provvedimento non comporta nuovi oneri per l'Azienda;
- **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Patrizia Bevilacqua

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Pierluigi Gigliucci

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

*Luigi D'Angola*

*Antonello Maraldo*

*Pierluigi Gigliucci*

Il Direttore Sanitario  
Luigi D'Angola

Il Direttore Generale  
Antonello Maraldo

Il Direttore Amministrativo  
Pierluigi Gigliucci

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.